

Allegato 1) alla deliberazione n. 1092 del 14/12/2023

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO IN MATERIA IGIENICO SANITARIA
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA ASL 3
NUORO**

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

INDICE	Pag.
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Riferimenti normativi	3
Art. 3 – Il Responsabile di Procedimento	4
Art. 4 – Il procedimento sanzionatorio	4
Art. 5 - Gli Organi accertatori	5
Art. 6 - Accertamento della violazione, contestazione e notifica	6
Art 7 - Sequestro e confisca	7
Art. 8 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta	8
Art. 9 – Scritti difensivi / Audizione personale	9
Art. 10 – Avvio del Procedimento – Obbligo del rapporto	10
Art. 11 – Istruttoria del Procedimento Sanzionatorio e adozione dei relativi provvedimenti	10
Art. 12 – Entità della Sanzione	11
Art. 13 – Termine e modalità del pagamento delle somme ingiunte	11
Art. 14 – Spese di procedimento	12
Art. 15 - Rateizzazione della sanzione	12
Art. 16 – Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni	13
Art. 17 - Opposizione all'Ordinanza d'ingiunzione	13
Art. 18 – Prescrizione	14
Art. 18 – Efficacia del Regolamento	14

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:

- Allegato A “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;

16

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di igiene e sanità commesse nel territorio di competenza dell'ASL di Nuoro, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. e ii. e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3 del 05.03.2008, art. 8, comma 12, che ha attribuito, in materia igienico sanitaria, la potestà sanzionatoria alle ASL competenti per territorio.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione nell'ambito delle funzioni assegnate alla SSD "Sanzioni amministrative igienico sanitarie", che, in base all'Atto Aziendale vigente, è la struttura preposta alla gestione delle attività relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie conseguenti all'accertamento della violazione delle disposizioni in materia igienico sanitaria, secondo la normativa vigente, e che si sostanziano principalmente nell'emissione di ordinanze di ingiunzione, ordinanze di archiviazione e di altri provvedimenti previsti dalla norma di riferimento.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento costituisce attuazione della seguente normativa:

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche del sistema penale"
- D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982 "Norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981";
- Legge n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari";
- D. L.gs n. 150 del 01/09/2011;
- Legge Regionale n. 3 del 05 marzo 2008 "Disposizioni nel settore sanitario e sociale", art. 8, comma 12;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibilmente applicabili;
- Legge n. 190/2012, art. 1, comma 41, che ha introdotto l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, rubricata "Conflitto di interessi";
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- Piano Triennale aziendale trasparenza e prevenzione della corruzione e Piano Nazionale Anticorruzione;
- Disposizioni normative di settore.

I suddetti riferimenti normativi si intendono comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Art. 3 – Il Responsabile di Procedimento

La responsabilità del procedimento amministrativo sanzionatorio è attribuita ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) denominata "Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie".

Il Direttore della predetta SSD per i procedimenti di propria competenza, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente attribuito alla struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al punto precedente, è considerato responsabile del singolo procedimento il Direttore della SSD denominata "Sanzioni amministrative Igienico Sanitaria".

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio, nell'ipotesi in cui ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi, deve astenersi dall'assumere decisioni e/o compiere attività che riguardino la stessa, informandone immediatamente il Direttore della SSD il quale assumerà la responsabilità del procedimento.

Nel caso in cui il conflitto d'interessi riguardi il Direttore della SSD verrà informato il Direttore Generale che assumerà direttamente i provvedimenti conseguenti o delegherà altra figura qualificata.

Art. 4 – Il procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento di applicazione della sanzione ha inizio con una attività di accertamento della violazione, con la contestazione e la notifica del relativo verbale. Ai sensi dell'art.14 della legge n.689/1981 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e a quelli residenti all'estero rispettivamente entro il termine di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla data di accertamento.

3. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di laboratorio, il dirigente del laboratorio, ai sensi dell'art. 15, legge n.689/1981, deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, l'esito delle analisi. La comunicazione sostituisce la contestazione e la notifica dell'illecito amministrativo.

4. Nel caso in cui sia stata richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'art. 15 della 689/81, la comunicazione dell'esito a cura del Responsabile del Laboratorio esecutore, mediante racc. ar o pec equivale alla contestazione/notificazione di cui al primo comma art. 14 legge citata.

5. In entrambi i casi i termini per il pagamento in misura ridotta o per proporre scritti difensivi decorrono dalla data di avvenuto ricevimento da parte di tutti gli interessati delle predette comunicazioni.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

6. In base all'art. 16, L.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta il cui esercizio costituisce una facoltà e ha la finalità di determinare quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

7. Qualora il sanzionato non si avvalga della facoltà di pagare in misura ridotta, la SSD Sanzioni Amministrative igienico Sanitarie è tenuta a porre in essere un insieme di atti e attività che danno luogo al procedimento sanzionatorio e che schematicamente si possono così riassumere:

- a) Ricezione e disamina dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo e di eventuali allegati elevati dagli organi competenti a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia igienico sanitaria;
- b) Ricezione e disamina del rapporto di mancato pagamento unitamente agli atti a comprova delle eseguite contestazioni o notificazioni, emessi dagli organi accertatori ai sensi dell'art. 17 della L. n 689/1981;
- c) Acquisizione e disamina degli scritti difensivi eventualmente pervenuti e delle richieste di audizione ove presentate dai trasgressori ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81;
- d) Convocazione dei trasgressori che abbiano fatto richiesta di essere sentiti, loro audizione e stesura di apposito verbale sottoscritto dalle parti, da rilasciare in copia agli interessati;
- e) Trasmissione degli scritti difensivi e/o dei verbali di audizione personale all'organo accertatore per eventuali controdeduzioni;
- f) Conclusione della fase istruttoria con l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione);
- g) Gestione delle richieste di rateizzazione della sanzione pecuniaria ingiunta;
- h) Gestione attività conseguente al sequestro amministrativo operato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81 con emissione di ordinanza di confisca e se del caso di ordinanza di distruzione; in caso di opposizione al sequestro gestione della fase istruttoria nei termini di legge con emissione dei dovuti provvedimenti;
- i) Predisposizione dei ruoli esattoriali nell'ipotesi del mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con ordinanza ingiunzione, nei termini di legge;

Art.5 - Gli Organi accertatori

1. Gli Organi accertatori sono i soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 13 della L.689/1981, l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e che pongono in essere gli atti di accertamento delle violazioni di rispettiva competenza.

2. Tali soggetti, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza e salvo che da altre leggi non siano previsti ulteriori poteri, possono, ai sensi dell'art. 13 della L.689/1981, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, procedere a ogni altra operazione tecnica e al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

3. Gli organi accertatori possono essere soggetti interni (Servizi) o esterni all'ASL di Nuoro.
4. Sono soggetti interni i seguenti servizi aziendali:
 - Igiene e sanità pubblica;
 - Igiene alimenti e nutrizione,
 - Sanità Animale,
 - Igiene allevamenti e produzioni zootecniche;
 - Igiene alimenti di origine animale e derivati;
 - altri servizi abilitati all'accertamento e contestazione di violazioni in materia igienico sanitaria.
5. I soggetti esterni all'ASL 3 Nuoro abilitati ad effettuare accertamenti in materia igienico sanitaria sono, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n°27 del 2 febbraio 2021: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali Municipali, Polizia Stradale, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agenti accertatori ministeriali ecc.
6. All'interno dell'ASL 3 Nuoro, sono Agenti Accertatori:
 - gli operatori sanitari con il ruolo di Autorità competente Locale sulla base di quanto disposto dall'art. 2, del D. L. vo 6 novembre 2007, n. 193;
 - gli operatori sanitari con il ruolo di Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria con compiti di vigilanza e ispezione;

Art. 6 - Accertamento della violazione, contestazione e notifica

1. Gli organi accertatori individuati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, accertano la violazione mediante redazione di un processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale soggetto obbligato in solido.
2. Detto verbale dovrà essere redatto in maniera scrupolosa e al fine di scongiurare vizi di carattere formale che possano invalidare il medesimo atto, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) Identificazione univoca del verbale mediante sua numerazione;
 - b) indicazioni delle circostanze di tempo e di luogo dell'accertamento (data, ora e luogo di accertamento);
 - c) indicazione dell'Organo di Vigilanza e generalità e qualifica dei verbalizzanti;
 - d) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita, in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;
 - e) descrizione esaustiva del fatto costituente la violazione e indicazione delle norme violate;
 - f) indicazioni della norma sanzionatoria, dell'importo previsto dalla stessa e quantificazione della sanzione comminata;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981, e loro generalità;
- h) indicazione della possibilità del pagamento liberatorio della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione, con indicazione della misura della sanzione stessa e delle modalità stabilite per il pagamento;
- i) indicazione al trasgressore e/o all'obbligato in solido di trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione all'Ente che ha redatto il verbale di accertamento;
- j) indicazione dell'Autorità competente alla quale gli interessati possono chiedere di essere sentiti e presentare scritti difensivi entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
- k) firma del trasgressore o dei trasgressori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
- l) relata di notifica.

3. In caso di contestazione immediata, l'interessato potrà chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata. Copia del verbale viene consegnata al contravventore. Qualora l'autore della violazione si rifiuta di firmare o di ricevere copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale, che si intende regolarmente notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

Art 7. Sequestro e confisca

1. Il provvedimento di sequestro amministrativo ai sensi della L. 689/1981 attiene alla funzione di vigilanza e repressione della commissione di illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa. E' un provvedimento di natura cautelare che incide riduttivamente sui diritti dei destinatari comportandone una limitazione e diretto a salvaguardare la collettività dai rischi della pericolosità del bene oggetto di sequestro.

2. Il sequestro è previsto dall'art.13 della legge 689/1981 recante: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. **Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.....**".

3. L'ambito oggettivo del provvedimento cautelare è delineato dall'art. 20 della legge 689/1981, nel senso che i casi in cui è possibile procedere a sequestro sono i medesimi in cui è possibile disporre la confisca amministrativa.

4. La confisca può essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (confisca facoltativa) e deve essere disposta sulle cose che ne sono il prodotto (confisca obbligatoria), sempre che appartengano a una delle persone a cui è ingiunto il pagamento.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

5. L'ufficio deve sempre disporre la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione (confisca necessaria).
6. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente indicata nell'art. 3 del presente Regolamento (SSD Sanzioni amministrative igienico sanitarie) con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
7. Anche prima che sia stato concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
8. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è stata disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
9. Le modalità del sequestro sono disciplinate dal D.P.R. 571/1982, Capo II, artt. 3-19.
10. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata opposizione o nel caso in cui l'opposizione sia stata rigettata, con l'ordinanza ingiunzione l'Ufficio competente può disporre la confisca delle cose oggetto del sequestro, secondo quanto disposto dagli artt. 19-20 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
11. La SSD Sanzioni amministrative Igienico Sanitarie ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni (art. 10 D.P.R. 571/1982).
12. Quando il provvedimento che dispone la confisca diventa inoppugnabile, l'Ufficio Sanzioni dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dell'organo che ha effettuato il sequestro, al quale a tal fine viene inviata copia della ordinanza (art. 15 D.P.R. 571/1982).

Art. 8 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, in base all'art.16 della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento.
2. Il pagamento in misura ridotta trova applicazione anche quando la sanzione è prevista in misura fissa, nel qual caso il minimo e il massimo edittale coincidono entrambi con detta misura fissa e conseguentemente il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione così prevista (Cass. Sez. Lav. 12.05.2005 n.9972);

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

3. Nell'ulteriore caso in cui la norma escluda il pagamento in misura ridotta è necessario applicare quanto previsto dalle disposizioni speciali che disciplinano tale fattispecie;
4. Il pagamento in misura ridotta, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato l'illecito amministrativo, ha come effetto quello di estinguere il procedimento amministrativo sanzionatorio in quanto implica accettazione della sanzione. L'estinzione opera sia nei confronti del trasgressore che dell'obbligato in solido. Qualora l'Interessato provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta, nel caso di presentazione di scritti difensivi, gli stessi non verranno presi in considerazione ritenendosi concluso il procedimento.
5. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è trattenuta in acconto fino alla completa estinzione.

Art. 9 – Scritti difensivi / Audizione personale

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, i soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione, hanno facoltà di presentare alla SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie scritti difensivi allegando copia del verbale di accertamento e ogni eventuale documentazione che si ritenga necessaria.
2. Il termine di trenta giorni ha carattere perentorio. La presentazione tardiva degli scritti difensivi ha come conseguenza che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in considerazione gli stessi e i documenti tardivamente prodotti e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati.
3. L'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta a meno che tale richiesta non sia formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la pubblica amministrazione lo dovesse ritenere opportuno.
4. L'interessato ha facoltà di farsi assistere durante l'audizione personale da persone di sua fiducia (legali e/o esperti o consulenti tecnici).
5. Allo stesso è altresì riconosciuta la facoltà di delegare altri in sua vece, in tal caso la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato.
6. La convocazione del richiedente con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si terrà l'audizione personale, deve essere effettuata, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) ovvero con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza.
7. E' ammessa la possibilità di richiedere una sola volta e per fondati motivi, il rinvio dell'audizione.
8. L'audizione personale dei richiedenti esita nella redazione di apposito verbale, sottoscritto dai dichiaranti e dal funzionario che presiede all'audizione. Al verbale possono essere allegate memorie, controdeduzioni scritte o altra documentazione inerente l'illecito contestato.
9. Il verbale viene redatto in duplice copia: una viene consegnata all'interessato e l'altra acquisita agli atti del procedimento.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

10. La mancata presentazione all'audizione, senza idonea giustificazione da parte dell'interessato regolarmente convocato, equivale a rinuncia all'audizione personale.

11. La SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie, nella persona del soggetto preposto, potrà richiedere ai fini istruttori all'Organo accertatore che ha elevato la sanzione le proprie controdeduzioni, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito alle prospettazioni e argomentazioni contenute negli scritti difensivi, alla documentazione allegata e alle risultanze della audizione personale. La facoltà di richiedere ulteriori pareri in merito al verbale di contestazione può essere esercitata anche in assenza di scritti difensivi/audizione personale.

12. Qualora ritenuto necessario e nel caso di istruttorie di particolare complessità potrà essere espletato qualsiasi altro accertamento ritenuto utile (es. pareri tecnici e/o legali).

13. La presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione non sospende i termini al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

14. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Art. 10 – Avvio del Procedimento – Obbligo del rapporto.

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Organo accertatore, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della L. 689/1981 (connessione obiettiva con il reato) deve trasmettere alla SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie il rapporto amministrativo e il verbale con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, unitamente alla documentazione attestante il mancato pagamento in misura ridotta.

2. Il rapporto è l'atto amministrativo mediante il quale l'Organo che ha accertato la violazione segnala il mancato pagamento della sanzione all'Autorità amministrativa competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio (SSD Sanzioni amministrative igienico sanitarie).

3. Il rapporto deve contenere tutti gli elementi cognitivi e probatori per consentire all'Ufficio Sanzioni una precisa valutazione del fatto illecito.

4. Ai fini probatori, al rapporto andranno allegati gli originali del verbale con le prove dell'avvenuta contestazione e/o notificazione unitamente alla copia di ogni altra documentazione necessaria a costituire prova dell'illecito.

Art. 11 –Istruttoria del Procedimento Sanzionatorio e adozione dei relativi provvedimenti.

1.L'istruttoria del procedimento si articola come segue:

- a) ricezione e disamina del processo verbale e di eventuale documentazione a corredo;
- b) disamina degli scritti difensivi e di ulteriore documentazione pervenuta;
- c) richiesta ed analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;
- d) audizione del trasgressore ove da questi richiesta;
- e) esame di eventuale richiesta di rateizzazione della sanzione inoltrata dal trasgressore;
- f) raccolta documentale e/o di sommarie informazioni utili ai fini dell'istruttoria ex art. 13 Legge 689/81;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- g) nei casi di particolare complessità, richiesta di ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalle fattispecie esaminate;
- h) gestione delle comunicazioni/notifiche correlate ai procedimenti.

2. L'Istruttoria si conclude con la proposta di adozione del provvedimento, reputato più opportuno, a seconda del caso di specie, e più precisamente:

- a) ordinanza ingiunzione di pagamento da trasmettere al trasgressore e all'obbligato in solido o ordinanza di archiviazione da trasmettere all'Organo Accertatore che ha redatto il rapporto obbligatorio (art.18);
- b) ordinanza sull'opposizione al sequestro (art.19), da trasmettere al ricorrente e all'Organo che ha disposto il sequestro;
- c) ordinanza di confisca e distruzione/alienazione, da trasmettere al trasgressore e all'Organo che ha disposto il sequestro (art.20);
- d) ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26);

3. I provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), e d). sono adottati dal Responsabile della SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie.

Art. 12 – Entità della Sanzione

1. Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, si avrà riguardo alla:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

In particolare nella definizione della sanzione si terrà conto dei criteri espliciti nell'**Allegato A)** al presente Regolamento "**Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia Igienico Sanitaria**"

Art. 13 – Termine e modalità del pagamento delle somme ingiunte

1. Entro **30** (trenta) giorni dalla notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione, o entro 60 (sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero, come previsto all'art. 18, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, i trasgressori devono provvedere al pagamento della sanzione ingiunta con le modalità riportate nell'Ordinanza di Ingiunzione.

2. Il sanzionato dovrà trasmettere copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento alla SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Art. 14 - Spese di procedimento

1. Le spese del procedimento contemplate nell'art 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, riguardano non solo la notifica dell'ordinanza ma anche gli altri oneri attinenti al procedimento sanzionatorio quali spese di istruttoria e generali.
2. Tali spese sono dovute sia dal soggetto obbligato principale che dall'obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest'ultimo per l'importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche l'obbligato principale.
3. L'emissione dell'ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

Art. 15 – Rateizzazione della sanzione

1. Nel caso in cui il trasgressore o l'obbligato in solido si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. La richiesta di rateizzazione può essere richiesta per iscritto entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica dell'Ordinanza di ingiunzione.
2. Per "condizioni economiche disagiate" s'intendono situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione avrebbe gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente".
3. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori a **€ 150,00** e ciascuna rata non potrà essere inferiore ad **€ 50,00**; in ogni caso le rate non possono essere inferiori al numero di tre e non superiori a trenta.
4. Ai fini della concessione della rateizzazione del pagamento della sanzione dovrà allegarsi la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, riferita all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza o altra idonea documentazione che certifichi le condizioni reddituali e patrimoniali del trasgressore e/o obbligato in solido.
5. Il numero delle rate mensili è stabilito dalla SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie che avrà riguardo all'importo della sanzione e al grado di condizione economica disagiata debitamente certificata in cui si trova il sanzionato.
6. La tabella 1) riporta le informazioni e i parametri da considerare per autorizzare il pagamento rateale della sanzione sulla base del rapporto ISEE/Sanzione

Tabella 1)

Importo Sanzione	VALORI ISEE				
	fino a € 6.000,00	da € 6001 a € 10.000,00	da € 10.001,00 a € 18.000,00	da € 18.001,00 a € 24.000,00	da € 24.001,00 a € 30.000,00
Fino a 200 €	4	4	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile
da € 201,00 a € 1000,00	12	10	8	3	Non rateizzabile

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Da € 1001,00 a € 3000,00	24	20	10	8	3
da € 3001,00 a € 5000,00	30	24	20	12	6
➤ Di € 5000,00	30	30	24	16	8
	Numero massimo di rate				

7. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione, delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dell'azienda.

8. La concessione del pagamento rateale non preclude al debitore la possibilità di cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito mediante un unico pagamento.

9. Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato nel piano rateale di pagamento, l'obbligato decade dal beneficio concesso e sarà tenuto a versare l'intero importo residuo in un'unica soluzione.

Art. 16 - Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni

1. La SSD Sanzioni amministrative igienico sanitarie si avvarrà della collaborazione del Servizio Bilancio, per la verifica dello stato dei pagamenti.

2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con l'ordinanza di ingiunzione, salvo nel caso in cui l'Autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.

3. L'attività di recupero coattivo viene effettuata tramite apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 17 – Opposizione all'Ordinanza d'ingiunzione

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso davanti al Giudice del Luogo in cui è stata commessa la violazione

2. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 il quale prevede la competenza del Giudice di Pace salvo i casi di seguito elencati di competenza del Tribunale.

- a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) antiriciclaggio;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- g) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo di € 15.493,00;
- h) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,00;
- i) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1930.

3. In caso di opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione la SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie provvede alla trasmissione al Servizio Affari Generali e Legali di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Azienda (ricorso, verbale di accertamento, copia ordinanza ingiunzione, scritti difensivi, verbale dell'audizione personale, controdeduzioni, ecc.), unitamente ad una relazione sui fatti e le argomentazioni dedotte in giudizio.

4. In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza ingiunzione, la SSD Sanzioni Amministrative Igienico Sanitarie inviterà l'interessato al pagamento della sanzione stabilita, pena la riscossione coattiva del credito.

Art.18 - Prescrizione.

Ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Sono considerati atti interruttivi della prescrizione:

- la notifica del verbale di accertamento/contestazione dell'illecito;
- la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- notifica cartella esattoriale;
- qualsiasi altro atto idoneo a costituire in mora il debitore;

Art. 19 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento diventa esecutivo contestualmente all'approvazione del medesimo attraverso l'atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro che lo approva.

2. Ogni altra disposizione e/o provvedimento in contrasto con il presente regolamento è revocato.

3. L'entrata in vigore di disposizioni contenute in norme di rango superiore, abroga le disposizioni contenute nel presente regolamento, se con le stesse risultano incompatibili.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:

- Allegato A “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981, saranno valutate le seguenti condizioni:

- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dall'entità ed intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

L'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale post factum del soggetto nei cui confronti si sia proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo. Ai fini della riduzione della sanzione in misura ridotta, i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto comportano una attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'illecito purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunti dall'agente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura più ridotta non si richiede un atteggiamento necessariamente fattivo dell'agente ma può essere valido anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell'illecito, pur restando maggiormente apprezzabile un atteggiamento assimilabile al recesso attivo, fino al "*contrarius actus*" inteso ad eliminare o ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta (Consiglio di Stato, Sentenza Sez.VI 21.12.2012 N.6638).

La personalità del trasgressore è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito ed eventualmente anche dall'assenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva).

Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata ed eventualmente accertata d'ufficio.

Qualora il trasgressore sia una persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto in via prioritaria ma non esclusiva dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'Istanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si configura la situazione di disagio economico in caso di:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno precedente inferiore ad € 13.000,00

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- b) Situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di 1° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità (comprovati da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza) Tali situazioni sono prese in considerazione indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente;
- c) perdita del lavoro (indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente);
- d) altre situazioni opportunamente documentate dal trasgressore e ritenute idonee a configurare la sussistenza di condizione economica disagiata;

Per il trasgressore e/o gli obbligati in solido che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda che dovranno essere dimostrate mediante dichiarazione auto-certificativa, adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

Sulla base dei criteri sopra riportati e al sussistere delle circostanze appresso descritte verranno comminate le seguenti sanzioni:

1. Sanzione pari al minimo edittale:

Si applica **una sanzione pari al minimo edittale** o se questo non è espresso, **pari ad 1/5 della sanzione prevista** se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

1. 1:

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) ha commesso una violazione di lieve entità;
- c) ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;
- d) ha assunto un atteggiamento collaborativo e disponibile al fine di risolvere l'illecito

1.2:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza, perdita del lavoro, ecc., indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

1.3:

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva ha commesso l'illecito con colpa lieve in condizione di errato convincimento della liceità del suo operato correlato ad una errata percezione del contesto in cui si è perpetrato l'illecito;

2 Sanzione pari al pagamento in misura ridotta nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

2. Il trasgressore, in presenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico, puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio, o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica riconosciuta, ovvero perdita del lavoro indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

2.2: nel caso in cui non emergono attenuanti di cui ai punti precedenti ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento;

2.3:

a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;

b) si è adoperato solo in parte al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta;

3 Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 25% (la maggiorazione sarà del 50% in caso di violazione grave) nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta e dalle memorie difensive/audizione personale non sono emerse circostanze attenuanti né problemi interpretativi e, le motivazioni proposte negli scritti difensivi sono del tutto infondate (fatto salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di una sanzione maggiore: es. recidiva, violazione di grave entità, dolo ecc.);

b) In assenza di memorie difensive/audizione personale e nel caso non vi siano ulteriori elementi per valutare circostanze attenuanti o aggravanti correlati all'infrazione commessa, in considerazione del fatto che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.

4 Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 50 / 100 % nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) In caso di reiterazione dell'illecito ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, commette un'altra violazione della stessa indole. Si

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni:

- I. nel caso di 1^a reiterazione = maggiorazione del 50 %
- II. nel caso di 2^a reiterazione = maggiorazione del 100 %

5 Sanzione fino al massimo edittale

Si applica una sanzione fino al massimo edittale se dalla documentazione agli atti risulta anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) si è in presenza di recidiva nell'illecito ovvero il trasgressore ha già commesso due infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni decorrenti dalla data della nuova contestazione dell'illecito. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- b) si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo.

Criteri per l'applicazione dell'art. 8 c.1 L. 689/1981: "Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative"

"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"

Nei casi in cui trova applicazione l'art. 8 c. 1 della L. 689/1981 si applicano i seguenti principi:

- 1) nel caso in cui vengano contestate n. 2 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 30%
- 2) nel caso in cui vengano contestate n. 3 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 50%
- 3) nel caso in cui vengano contestate n. 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 100%;
- 4) nel caso in cui vengano contestate più di 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata al triplo;

Qualora il trasgressore si trovi contestualmente in situazione di reiterazione dell'illecito (ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo), commette un'altra violazione della stessa indole sarà disposto, per ciascuna delle circostanze di cui ai punti 1 - 2 - 3, un ulteriore incremento della sanzione nella misura del 10%

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

8. Casi residuali: In tutte le circostanze non ricomprese nei precedenti punti ai fini della definizione della sanzione amministrativa dal minimo al massimo edittale si terrà conto dei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 secondo quanto sopra riportato.

9. Disposizioni transitorie: Quanto su definito e disposto trova applicazione a partire dalla data di approvazione del presente regolamento anche in relazione a tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio sanzioni in materia igienico sanitaria, per le quali risulti ancora aperta l'istruttoria.